



Sent. n. 135/2025

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria MISTRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26211** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro [REDACTED], nato [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] ([REDACTED]), rappresentato e difeso dagli Avvocati Sergio SEGNERI (SGNSRG57D01G113H), Daniela PIRAS (PRSDNL68M41F979J) e Luca SEGNERI (SGNLCU93L28B354P), presso il cui studio ubicato in Cagliari, Via Sonnino, nr. 84, ha eletto domicilio (P.E.C. sergiosegneri@legalmail.it, daniela.piras@legalmail.it e luca.segneri@pec.it);

Uditi, nella pubblica Udienda del 18 giugno 2025, con l'assistenza in qualità di Segretario della [REDACTED], il relatore Consigliere [REDACTED], il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale [REDACTED], e l'Avvocato [REDACTED] SEGNERI, legale del convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

### FATTO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito anche PdCM), con nota del 16.02.2022 e successiva integrazione del 24.03.2023, ha segnalato alla Procura Regionale attrice il possibile danno erariale derivante dalla difformità di un'opera realizzata dal Comune di Oristano rispetto al progetto originariamente approvato, oltre che dal mancato soddisfacimento delle finalità pubbliche sottese al relativo finanziamento statale erogato.

Dalle indagini esperite al riguardo dall'Ufficio Requirente è emerso che il suddetto Ente civico, a seguito del bando approvato dalla PdCM con Decreto del 25.05.2016, ha partecipato al programma straordinario di interventi urgenti di riqualificazione urbana delle periferie cittadine, finanziato ai sensi dell'articolo 1, commi da 974 a 978, della Legge nr. 208 del 2015; con deliberazione della Giunta comunale nr. 151 del 26.07.2017, il prefato Ente locale individuava l'areale, denominato "Oristano Est", nel quale collocare la realizzazione dei progetti da sovvenzionare con le anzidette risorse. Con avviso pubblico del 29.07.2016, a firma del dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, odierno convenuto, l'Ente autonomo sollecitava i soggetti interessati a presentare le proposte di progetto, e successivamente, con determinazione del 05.08.2016, il suddetto [REDACTED] veniva nominato coordinatore dell'Unità di progetto finalizzata a porre in essere tutte le procedure necessarie per la partecipazione al suddetto bando, destinato alla riqualificazione urbana ed alla sicurezza delle periferie.

Con nota del 12.08.2016, [REDACTED] depositava un progetto per partecipare al programma straordinario di interventi, identificando, quali

obiettivi del medesimo, la riqualificazione del luogo d'ingresso alla città per coloro che provenivano dal Sud Sardegna servendosi dei treni, e la messa a disposizione di una “nuova area di aggregazione ludica per giovani in una zona della città particolarmente carente di aree verdi, parchetti o strutture simili a quella proposta”, a gestione privata e fruibile dai giovani ma in generale dall'intera collettività; nell'elaborato grafico del progetto si parlava di un capannone da riconvertire in ludoteca attrezzata con diversi giochi tra cui gonfiabili ed altre aree di svago, zone proiezioni e riunioni oltre che di una superficie da riqualificare con nuove piantumazioni e pavimentazioni. I lavori consistevano nella ristrutturazione dell'immobile esistente con rifacimento copertura, impianti, intonaci, infissi e predisposizione di un impianto fotovoltaico in copertura, sistemazione di aree esterne ed acquisto di attrezzature ludiche, con costi di gestione annuali stimati nell'importo di Euro 60.000,00.

In data 29.08.2016 il Comune [REDACTED] presentava alla PdCM la domanda di partecipazione al bando per ottenere i relativi contributi, pari complessivamente ad Euro 17.141.676,67, individuando il convenuto quale Responsabile del programma straordinario in rassegna, nonché il progetto promosso dal menzionato [REDACTED] tra quelli che potevano essere assentiti e finanziati; dopo l'inserimento dell'Ente locale in parola in posizione utile per l'attribuzione degli aiuti economici, e la stipula della Convenzione con la PdCM volta a disciplinare le modalità di comunicazione e di controllo in ordine all'effettiva realizzazione ed alla conformità delle opere rispetto ai progetti depositati, la Giunta comunale approvava, con deliberazione nr. 164 del 31.07.2018, le “Direttive di attuazione” relative alle modalità di

cofinanziamento degli interventi e, con parere favorevole di regolarità tecnica del menzionato [REDACTED], veniva confermato l'elenco dei progetti ammissibili, tra cui quello concernente il "Recupero e riconversione funzionale di un capannone ex deposito", con soggetto attuatore il suddetto [REDACTED] per un costo di Euro 300.000,00. Con determinazione nr. 1486 del 17.12.2018 a firma del convenuto, veniva assunto l'impegno di spesa a valere sul finanziamento concesso dalla PdCM a favore, tra gli altri, del prefato [REDACTED], per Euro 150.000,00; seguiva una fase ulteriore del procedimento amministrativo, durante la quale veniva posta in essere una rimodulazione del programma originario presentato dal predetto soggetto attuatore, cui seguiva la delibera della Giunta comunale nr. 207 del 10.10.2019, con parere favorevole del citato [REDACTED], di approvazione della modifica del progetto depositato da [REDACTED], che riduceva, tra l'altro, il costo dell'opera ad Euro 180.000,00, di cui la metà a carico del privato.

Con la Convenzione contrassegnata dal numero 17 del 16.04.2020, il Comune di Oristano, nella persona del convenuto, ed il richiamato [REDACTED], nella veste di amministratore unico della [REDACTED], in qualità di società incaricata di eseguire l'intervento infrastrutturale, sottoscrivevano l'accordo atto a disciplinare, tra l'altro, gli obblighi di rendicontazione gravanti sul beneficiario del contributo e la facoltà di revoca delle risorse assegnate in capo all'Ente in caso di mancata destinazione delle stesse agli scopi per i quali erano state concesse, ovvero di modifica della tipologia dell'iniziativa. Terminata la realizzazione del progetto, seguivano i controlli esperiti dal Gruppo di monitoraggio in seno alla PdCM che, in data 21.01.2022, svolgeva un sopralluogo per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori inerenti

alle opere inserite nel Piano “Oristano Est”, durante il quale constatava che l’intervento affidato al predetto [REDACTED], originariamente concepito come parco giochi per bambini ed area ludica con spazi all’aperto, in realtà consisteva nella riqualificazione di una struttura immobiliare privata poi adibita ad attività di palestra. L’Ente civico, attraverso una relazione del convenuto trasmessa il 24.01.2022, rivendicava con decisione il pieno soddisfacimento dell’interesse pubblico da parte dell’opera realizzata in termini di rigenerazione urbana capace di favorire la partecipazione all’attività motoria e sportiva, ma la PdCM, con nota del 16.02.2022, rimarcava l’assenza di una coerenza tra l’intervento eseguito ed il progetto presentato e finanziato, consistente essenzialmente in un parco giochi per bambini; a seguito del contraddittorio endoprocedimentale instaurato con il soggetto attuatore in ordine ai rilievi mossi dal Gruppo di monitoraggio, il prefato [REDACTED] chiedeva all’Ente autonomo se la PdCM fosse stata messa al corrente della citata delibera nr. 207/2019, che aveva approvato la rimodulazione del programma originario, in relazione alla quale il convenuto, con nota in data 11.05.2022, illustrava alla PdCM che la modifica del progetto da parte della società [REDACTED] aveva sostituito completamente quello iniziale, prevedendo la manutenzione e la nuova utilizzazione di un cespite già esistente, da adibire ad attività legate al mondo dello sport idonee a migliorare il benessere psicofisico dell’intera comunità dei cittadini, quindi per una fascia di utenza molto più ampia e perciò connotata da un più fecondo e remunerativo respiro in termini di fruizione pubblica del bene da parte della popolazione. La PdCM, con nota di replica nr. 980 del 27.05.2022, ribadiva la propria posizione negativa, evidenziando che la rimodulazione approvata dal

Comune era stata adottata prescindendo dall'esplicita autorizzazione del Gruppo di monitoraggio, di talché la verifica di coerenza doveva essere svolta esclusivamente con riferimento al progetto iniziale, che di conseguenza era stato disatteso; l'Ente locale in parola, con nota del 24.11.2023, trasmetteva alla Procura Regionale i mandati di pagamento emessi a favore della compagine [REDACTED], in data 25.05.2020, 22.02.2021 e 23.06.2021, per un totale complessivo di Euro 90.000,00, significando che a quella data la polizza fidejussoria non era stata ancora escussa.

Al termine dell'istruttoria la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del prefato convenuto, nella veste di coordinatore dell'Unità di progetto, di RUP, di Responsabile del programma e di Presidente della Commissione di valutazione del programma denominato "Oristano Est", per il danno patrimoniale cagionato al Comune di Oristano pari ad Euro 90.000,00, a titolo di colpa grave, con la propria condotta negligente, imprudente ed imperita, consistita nell'aver esercitato nelle diverse fasi della procedura un potere discrezionale al medesimo non spettante, esorbitando dall'alveo della finalità pubblica sottesa all'attribuzione della sovvenzione a vantaggio del privato, posto che il progetto realizzato non risponde alle esigenze della collettività e si rivela del tutto differente da quello autorizzato, ha emesso nei suoi confronti l'invito a dedurre, ai sensi dell'articolo 67 del Codice di giustizia contabile. Con riferimento alla suddetta contestazione, il citato [REDACTED] ha depositato deduzioni scritte senza chiedere che venisse disposta l'audizione personale; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi

dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 07.06.2024, con cui veniva contestato al predetto convenuto, a titolo di colpa grave, un nocumento patrimoniale pari ad Euro 90.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti in data 28.05.2025, conferendo la rappresentanza agli Avvocati Sergio SEGNERI, Daniela PIRAS e Luca SEGNERI. Nel libello difensivo i legali, nel contestare in radice i presupposti della domanda attrice ritenuta assolutamente infondata, e dopo avere preliminarmente evidenziato che il progetto non fu oggetto di alcuna variante sostanziale, mirando invece ad ampliare la platea dei fruitori dell'iniziativa con una diminuzione significativa degli oneri, passati da Euro 300.000,00 ad Euro 180.000,00, di cui Euro 90.000,00 costituiti da risorse private, hanno eccepito la palese mancanza della condotta antigiuridica che traspare dalla precisa ricostruzione della dinamica inerente ai diversi passaggi della procedura, la carenza del nesso causale, poiché il provvedimento di rimodulazione è stato adottato dalla Giunta Comunale rientrando nelle specifiche ed esclusive prerogative del suddetto Organo politico, nonché l'evidente difetto di colpa grave in quanto il proprio assistito ha sempre agito diligentemente ed in perfetta buona fede, rispettando rigorosamente gli oneri informativi nei confronti della PdCM contemplati dalla citata Convenzione e cercando di portare a termine l'iniziativa in parola a tutto vantaggio della collettività di riferimento; in tale ottica, il collegio difensivo, da un lato, ha

messo in risalto la circostanza che il recupero del capannone in disuso e la realizzazione del descritto impianto sportivo, si pongono in perfetta assonanza con le finalità del programma di riqualificazione della zona periferica di ingresso nella città di Oristano, finanziato con la suddetta Legge nr. 208 del 2015, garantendo significativi vantaggi alla comunità dei cittadini, dall'altro, ha invocato anche l'applicazione dell'articolo 21 del D.L. nr. 76 del 2020, convertito dalla Legge nr. 120 del medesimo anno e successive modificazioni.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'odierna Udienza, la rappresentante della Procura Regionale, dopo aver richiamato l'atto introduttivo del giudizio e le sue conclusioni, ha precisato che il progetto realizzato non è conforme a quello originariamente presentato dal citato ██████████, che nel Protocollo d'intesa del 29.08.2016 stipulato con i soggetti attuatori si parla espressamente di un parco giochi per bambini, che quindi non è stato conseguito l'interesse pubblico sotteso all'erogazione delle risorse, che sebbene non vi fosse stata alcuna autorizzazione da parte della PdCM il convenuto ha provveduto ad effettuare i pagamenti dei fondi stanziati accettando il rischio di una spesa illegittima ed inutile, e che, infine, nella condotta del nominato ██████████ può essere indubbiamente ravvisato il dolo eventuale, in quanto è stato posto in essere dal medesimo un comportamento consapevole ed intenzionale.

L'Avvocato SEGNERI ██████████ nel confermare tutte le eccezioni formulate nella comparsa di risposta, ha evidenziato che l'intervento originario inerente alla riconversione del deposito in disuso da adibire ad area ludica non è stato affatto modificato, che l'autorizzazione da parte del Gruppo di monitoraggio

della PdCM era prevista soltanto nel caso di riallocazione delle risorse che si fossero liberate a seguito della rinuncia di qualche soggetto attuatore, che il suddetto Organo di controllo non si è mai pronunciato sui rendiconti presentati dal proprio assistito, che l'area individuata dal Comune di Oristano non si prestava minimamente alla realizzazione di un parco giochi per bambini, trattandosi di un zona isolata, priva di parcheggi e caratterizzata dalla presenza di una viabilità molto intensa, che difetta apertamente il requisito soggettivo della colpa grave, che la presunta rimodulazione del progetto è stata approvata dalla Giunta comunale, che nell'invito a dedurre non è stata prospettata alcuna contestazione a titolo di dolo, e che, infine, la fideiussione non poteva essere escussa.

Seguiva una breve replica della Procuratrice Regionale.

Considerato in

#### DIRITTO

La domanda risarcitoria non si rivela fondata e deve essere rigettata.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto al Comune di Oristano, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione alla condotta negligente, imprudente ed imperita dello stesso, che avrebbe consentito il finanziamento di un progetto non corrispondente alle finalità pubbliche sottese all'erogazione delle risorse a beneficio del privato attuatore.

Non essendo state sollevate dal legale nella comparsa di costituzione questioni pregiudiziali e preliminari, la Sezione procederà alla disamina delle articolate argomentazioni di merito poste a fondamento dell'azione di

responsabilità da parte dell'Ufficio Requirente, e delle correlate controdeduzioni formulate dal patrocinatore del convenuto.

In merito alla contestazione formulata a carico del nominato [REDACTED], il Collegio non reputa convincente e condivisibile la tesi accusatoria prospettata dal Procuratore Regionale nell'atto di citazione; in tale prospettiva, la posizione del suddetto dirigente può essere definita, indipendentemente dalla disamina in ordine alla questione legata alla sostanziale modifica o meno del progetto originario presentato dal suddetto [REDACTED], su cui le parti hanno manifestato posizioni del tutto antitetiche anche durante il dibattimento, nonché alla legittimità dell'intervento realizzato, al corretto esercizio dei poteri demandati al convenuto ed al rigoroso rispetto delle disposizioni regolanti la connessa procedura amministrativa sotto il profilo della condotta, in funzione della ragione più liquida ed assorbente, che risalta immediatamente dalla lettura degli atti di causa, afferente all'evidente difetto del requisito soggettivo della colpa grave, tenendo conto che le contestazioni mosse dal Pubblico Ministero contabile si riferiscono a comportamenti legati a profili decisionali che si collocano tutti in un arco temporale antecedente all'entrata in vigore del D.L. nr. 76 del 2020, convertito dalla Legge nr. 120 del medesimo anno, che quindi non è applicabile all'odierna fattispecie (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nrrr. 234, 263 e 317 del 2020, 197 del 2021, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nrrr. 238 e 304 del 2020, 66 e 95 del 2021), atteso che i due mandati di pagamento del 2021 costituiscono meri atti attuativi ed esecutivi della Convenzione sottoscritta il 16.04.2020.

Relativamente al predetto fattore strutturale, questi Giudici sottolineano,

quale sfondo di carattere generale, che la giurisprudenza prevalente, allo scopo di verificare la sussistenza della colpa grave, ha da tempo abbandonato l'antica concezione psicologica della colpevolezza, identificata dal nesso psichico tra il soggetto ed il fatto, giungendo attualmente a privilegiare la concezione normativa, secondo cui la colpevolezza è il giudizio di rimproverabilità per l'atteggiamento antidoveroso della volontà che era possibile non assumere; si tratta, quindi, di un concetto normativo che esprime il rapporto di contraddizione tra la volontà manifestata dall'agente e le norme ovvero i principi, le regole e le consuetudini su cui si fonda l'ordinamento giuridico. Dall'accoglimento della concezione normativa della colpevolezza, discende l'esigenza di valutare l'azione produttiva di un evento dannoso, ai fini dello scrutinio circa la presenza della colpa grave, in relazione alle circostanze di fatto ed alla condizione e capacità proprie dell'agente; in definitiva, la forma di colpa alla quale ci si deve riferire, in parallelo con il carattere personale della responsabilità amministrativa, enfatizzato dalla riforma del 1994-1996, nell'ottica di una realistica individualizzazione e personalizzazione della colpevolezza del soggetto, è quella in concreto, accertata con giudizio "ex ante", in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno.

Prendendo l'abbrivo dalle suddette coordinate ermeneutiche, ormai del tutto consolidate ed integralmente condivise dal Collegio, la giurisprudenza contabile è univoca nell'affermare che l'elemento soggettivo della colpa grave sia delineabile unicamente quale "negligenza intollerabile" o "trascuratezza imperdonabile" o "superficialità inescusabile" rispetto ai propri doveri di servizio, per cui ciò che rileva è il non aver osservato non

tanto la diligenza media, quanto la diligenza minimale che nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno preparato e meno scrupoloso, caratterizzata da un errore tale che nessun agente di normale coscienza avrebbe commesso, in quanto derivante da una condotta inopinata e del tutto sconsiderata. Secondo orientamenti esegetici del tutto maggioritari (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 56 del 1997, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 13 del 2024, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 643 del 2014 e nr. 637 del 2015, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, Sentenza nr. 53 del 2016, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. ), il Giudice per accertare l'eventuale sussistenza della colpa grave è tenuto ad effettuare un doppia delibazione, individuando, per un verso, il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare che esprime, in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità, la misura del contegno sul quale il legislatore ha riposto l'affidamento per scongiurare il rischio del pregiudizio, per altro verso, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, in ragione delle condizioni concrete nelle quali è stato posto in essere il comportamento. Sulla base di tale doppia valutazione, pertanto, devono essere ritenute affette da colpa grave quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta, che siano "ex ante" ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d'ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una grossolana imperizia o in una irrazionale imprudenza. In definitiva, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, di riscontrare la sussistenza dei profili morfologici afferenti alla

colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio di tipo prognostico, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere, elemento inerente al profilo oggettivo della colpa, considerando evidentemente pure le capacità proprie e le peculiari circostanze del caso concreto, oltre al parametro dell'agente modello nel senso sopra tratteggiato, fattori che invece identificano il profilo soggettivo o personalistico della colpa.

L'esigenza che la condotta antiggiuridica sia ineluttabilmente connotata dal parametro soggettivo della colpa grave è strettamente connessa, secondo il principio sopra tratteggiato, con la riforma della responsabilità amministrativa degli anni 1994-1996, che ha valorizzato in modo evidente, come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nelle Sentenze nr. 371 e nr. 453 del 1998, quel carattere pubblicistico e personale che ha sempre accompagnato il ripristino del pregiudizio erariale arrecato da un pubblico dipendente o da chi è legato all'Amministrazione dal rapporto di servizio, ripristino cui è anche legata la finalità di promuovere, attraverso il perseguimento delle responsabilità, la correttezza, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. Significativo appare un passaggio della suddetta Sentenza nr. 371 del 1998, la quale ha scrutinato la norma che ha innalzato il requisito soggettivo almeno alla soglia della colpa grave, dove si afferma che l'istituto della responsabilità amministrativa e contabile, la cui conformazione è stata profondamente modificata dalla riforma del 1994-1996, secondo linee volte, tra l'altro, ad accentuarne i profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori, è

connotato dalla “combinazione di elementi restitutori e di deterrenza”, nella ricerca “di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo”. Anche la rilevanza della colpevolezza in funzione della descritta concezione normativa della colpa grave costituisce espressione diretta del carattere personale della responsabilità, in quanto consente di effettuare una concreta graduazione della stessa attraverso una personalizzazione ed individualizzazione del requisito soggettivo in rassegna in relazione ad ogni singolo caso concreto.

Ciò chiarito quale orizzonte di natura paradigmatica, la Sezione non ravvisa nel comportamento del convenuto, con valutazione “ex ante”, esclusa in radice la sussistenza del dolo eventuale apoditticamente prospettato dalla Procuratrice Regionale nel corso della discussione per palese difetto dei necessari presupposti, il requisito della colpa grave, tenendo conto, in funzione delle argomentazioni in precedenza lumeggiate, che la “culpa lata” si colloca su un crinale assai circoscritto e tassativo, nel senso che il requisito in parola, secondo l’insegnamento del giurista Ulpiano tramandato nei secoli, consiste nel “non intelligere quod omnes intelligunt”, ossia nel non comprendere ciò che tutti sono in grado di capire (ex multis, Cassazione, SS.UU., nr. 43 del 1996), per cui tale elemento soggettivo quale fattore cardine della responsabilità amministrativa in materia provvedimentoale può essere ravvisabile soltanto in caso di scelte contrarie alle norme di Legge, ovvero macroscopicamente illegittime ovvero del tutto abnormi, irrazionali, antieconomiche e manifestamente illogiche, evenienze che non ricorrono assolutamente nella presente fattispecie. A tal proposito, preme evidenziare,

in primo luogo, che le decisioni assunte dal convenuto nell'ambito del complesso "iter" afferente alla procedura amministrativa che ha originato l'attribuzione del cofinanziamento a favore della società riconducibile al prefato ██████, appaiono sicuramente connotate da indubbia buona fede e dalla chiara e lineare volontà di perseguire comunque l'interesse pubblico ad esclusivo beneficio della collettività dei cittadini di Oristano. Tale assunto è corroborato dalla circostanza che la delibera nr. 207 del 2019, di approvazione della rimodulazione del progetto, risulta trasmessa via PEC, alla luce di documentazione presente agli atti di causa che identifica un valido principio di prova, alla PdCM con nota in data 08.11.2019, tenendo conto che a prescindere dagli allegati nella stessa richiamati la predetta missiva comunque menziona testualmente l'avvenuta rimodulazione dell'obiettivo, e con successivo caricamento, effettuato il 31.01.2020, sulla piattaforma informativa prevista dall'articolo 7 della menzionata Convenzione, ma l'Autorità erogante il finanziamento non si esprimeva formalmente sulla modifica del programma presentata dall'Ente locale in rassegna, mentre avrebbe dovuto pronunciarsi tempestivamente prima dell'attuazione degli interventi, ingenerando di conseguenza un legittimo affidamento nel citato ██████ circa la sussistenza di un parere positivo della PdCM sul punto, desumibile ragionevolmente per "facta concludentia"; in secondo luogo, la PdCM ha approvato regolarmente i rendiconti presentati periodicamente dal convenuto nella sua qualità di RUP, dove si dava atto espressamente della trasformazione del progetto originario, senza muovere alcun rilievo ed erogando le diverse "tranche" del finanziamento negli anni 2020 e 2021, con ciò alimentando la motivata convinzione del dirigente che la rimodulazione

fosse stata ormai assentita, in difetto di provvedimenti formali finalizzati ad inibirne l'attuazione. Coglie quindi sicuramente nel segno l'acuta osservazione prospettata dalla difesa del convenuto, che appare comprovata dalla puntuale disamina degli atti di causa, nel senso che delle due l'una: o la PdCM non ha esaminato la nuova declinazione del progetto finanziato trasmessa dall'Ente autonomo, erogando comunque il finanziamento ed originando, di conseguenza, una motivata aspettativa favorevole ed assertiva, oppure ha assentito la rimodulazione dello stesso ed allora risulta pienamente giustificata l'erogazione del contributo pubblico al Comune di Oristano in relazione all'intervento promosso dal nominato ██████ evidentemente "tertium non datur".

In terzo luogo, gli addebiti imputati in citazione dalla Procura Regionale al convenuto, ai fini della necessaria delibazione del Collegio circa la sussistenza della colpa grave in termini di scostamento dal comportamento esigibile, non sono diretti, specifici, precisi e concreti, bensì traggono la loro linfa vitale ed il loro unico fondamento in una mera responsabilità "da posizione", plasticamente rappresentata dal generico riferimento, quanto alla supposta condotta antiggiuridica, ai molteplici ruoli ricoperti dal medesimo di coordinatore dell'Unità di progetto, di RUP, di Responsabile del programma e di Presidente della Commissione di valutazione del programma denominato "Oristano Est", che tuttavia secondo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria di questa Corte sconfina ineluttabilmente in una forma di responsabilità oggettiva inammissibile (ex multis Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 239 del 2022, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 34 del 2023 e Sentenza nr. 60 del 2023), in quanto non

compatibile ed assolutamente contraria al fondamentale principio della personalità, sancito in modo espresso dall'articolo 1, comma 1, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni, che permea e caratterizza, come avviene d'altro canto nel Diritto penale, l'attuale disciplina della responsabilità amministrativa. In quarto luogo, i rilievi addossati dall'Ufficio Requirente al suddetto ██████████, sintetizzati dalla postulata violazione dei principi generali della diligenza, della prudenza e della perizia, si rivelano in ogni caso, se non completamente scriminati, almeno notevolmente attenuati e motivati dalla oggettiva complessità gestionale e tecnica riveniente dall'articolato "iter" del procedimento amministrativo e dalle indubbie difficoltà ermeneutiche inerenti alle disposizioni di riferimento in materia, sovrapposte su diversi livelli normativi, regolamentari e decisionali, considerato, tra l'altro, per un verso, che la delibera di rimodulazione del progetto nr. 207/2019 è stata comunque approvata dalla Giunta comunale quale Organo collegiale di carattere politico competente in materia, come efficacemente dedotto dalla difesa nella memoria di costituzione, per altro verso, che il controllo del Gruppo di monitoraggio è stato svolto soltanto dopo la realizzazione dell'intervento affidato al predetto ██████████ senza quindi che il convenuto potesse contare preventivamente su utili indicazioni, prescrizioni o pareri illuminanti da parte della PdCM.

Tirando quindi le fila delle precedenti e connesse considerazioni, i plurimi addebiti formulati dal Pubblico Ministero contabile, in disparte le assorbenti considerazioni in termini di responsabilità "da posizione" sopra tratteggiate, non raggiungono, né isolatamente considerati né valutati nella loro globalità in una visuale olistica, l'ineludibile spessore della colpa grave, così come

delineata dai consolidati indirizzi della giurisprudenza in precedenza enucleati, ma si fermano ad un gradino più basso e certamente meno intenso, quello della mera colpa lieve, tenendo conto, nell'ottica della doppia valutazione che rappresenta il fondamento dell'apprezzamento in ordine al requisito in rassegna, che le peculiari circostanze del caso concreto, nella loro irripetibile unicità, concernenti anche fattori non prevedibili e non evitabili, hanno sicuramente inciso in modo rilevante sull'articolata e proteiforme serie causale che ha portato al teorizzato evento di danno, rendendo in concreto più scoloriti e sbiaditi i vizi in termini unicamente di prudenza che possono essere ravvisati nella condotta perpetrata dal citato [REDACTED] alla luce della complessiva dinamica della vicenda, fedelmente ricostruita negli atti di causa.

A ciò si aggiunga che, anche volendo prescindere dall'accertato difetto del requisito soggettivo della colpa grave, il danno contestato dal Pubblico Ministero contabile sarebbe comunque integralmente compensato dai cospicui ed innegabili vantaggi sociali sicuramente ottenuti dalla comunità amministrata, a tenore dell'articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni (ex multis Sezione Giurisdizionale Campania, Sentenza nr. 129 del 2001, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 55 del 2002, Sezione Giurisdizionale Molise, Sentenza nr. 99 del 2005, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nr. 320 del 2006 e nr. 60 del 2012); è indubbio, infatti, oltre alle pertinenti e condivisibili osservazioni formulate sul punto dalla difesa del convenuto durante l'Udienza, che la riconversione di un capannone ormai da tempo abbandonato ed in disuso avvalendosi pure del cofinanziamento privato nella percentuale del 50%, anche laddove il secondo progetto fosse stato effettivamente diverso dal parco

giochi per bambini inizialmente pianificato, a tutto concedere alla tesi attorea, abbia sicuramente determinato notevoli e duraturi benefici per tutti i cittadini dei quartieri siti nella zona Est del Comune di Oristano, in termini di rigenerazione urbana e di riqualificazione della periferia capace di favorire, oltre la tutela del bene primario della sicurezza e dell'ordine pubblico sotto molteplici profili, in diretta attuazione degli obiettivi contemplati dalla prefata Legge nr. 208 del 2015, l'incremento della partecipazione civica all'attività motoria, sportiva e ludica, trattandosi di un immobile da adibire a sede di una palestra con tutti i servizi connessi, ossia luogo elettivo di svolgimento di plurime attività legate al mondo dello sport e dell'esercizio del corpo, idonee, da un lato, a migliorare il benessere psicofisico dell'intera collettività di riferimento, dall'altro, ad agevolare e favorire processi di aggregazione e di socializzazione intergenerazionale, comprendendo le relative iscrizioni ai corsi persone di ogni età, dalle più giovani alle più anziane, quindi per una fascia di utenza molto più ampia rispetto al parco giochi, e perciò connotata da un più fecondo e remunerativo respiro in termini di fruizione pubblica del bene da parte della popolazione, pure nel corso della stagione invernale e durante l'intero arco della giornata sino alle ore serali, come si evince dai rilievi fotografici inviati dal Comune di Oristano alla PdCM.

Le altre eccezioni sollevate dalla difesa devono ritenersi assorbite.

Per tutto quanto precede, il Collegio assolve il convenuto 

 dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo, prosciolto nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari dei difensori

da porre a carico dell'Amministrazione civica di appartenenza, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura complessiva di Euro 6.000,00 (seimila//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

Nulla per le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

**ASSOLVE**

il convenuto  dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo, prosciolto nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari dei difensori da porre a carico dell'Amministrazione civica di appartenenza, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura complessiva di Euro 6.000,00 (seimila//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 09/09/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)